#### Statuto

#### Dell'associazione

#### CIRCOLO ITALIANO DI LOSANNA

#### Articolo 1

L'associazione « CIRCOLO ITALIANO DI LOSANNA » (CIL) è costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

L'associazione ha sede a Losanna e non ha fini di lucro.

L'associazione è l'espressione di tutta la collettività italiana residente nel cantone di Vaud, senza distinzione di fede religiosa, sesso o tendenze politiche.

# Articolo 2 (Scopi dell'Associazione)

Ispirandosi ai principi democratici di libertà e di progresso sociale, l'Associazione persegue le seguenti finalità :

- a) Promuovere attività culturali, educative e ricreative a favore dei soci.
- b) Rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli italiani intervenendo a favore dei connazionali in stato di necessità.
- c) Favorire cordiali ed amichevoli rapporti tra la comunità italiana, la popolazione del Paese ospitante e le comunità straniere.
- d) Promuovere l'identità italiana.

L'Associazione è proprietaria dell'immobile sito in Rue Valentin 12, con le sue pertinenze, di cui essa può disporre in assoluta libertà conformemente alle leggi locali ed al presente Statuto per la realizzazione degli scopi sociali.

Qualora attraverso la gestione dell'immobile o altre iniziative, venissero conseguiti degli utili questi verranno destinati esclusivamente al miglioramento delle strutture ed al perseguimento dei fini sociali.

Articolo 3 (I soci)

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari :

- 1) Associazioni, Istituzioni e Enti Italiani aventi sede nel Cantone di Vaud i cui statuti siano compatibili con quelli del Circolo Italiano di Losanna.
- 2) Cittadini italiani, di ambo i sessi, di buona moralità, che abbiano compiuto il 16mo anno di età, residenti nel Cantone di Vaud.

- 3) Associazioni, Istituzioni e Enti Italiani aventi sede nel Cantone di Vaud i cui statuti siano compatibili con quelli del Circolo Italiano di Losanna.
- 4) Cittadini italiani, di ambo i sessi, di buona moralità, che abbiano compiuto il 16mo anno di età, residenti nel Cantone di Vaud.

Possono far poarte in qualità di soci aggregati :

- 3) Gli italiani e discendenti che non risiedono nel Cantone di Vaud.
- 4) Amici e simpatizzanti dell'Italia.
- 5) I minori con l'accordo scritto dei genitori.

Per motivi eccezionali il Comitato può ammettere come soci ordinari o aggregati persone fisiche o morali che non si trovino nelle condizioni di cui sopra.

L'adesione al Circolo implica la presa di coscenza e l'accettazione del presente statuto

I soci aggregati, amici, simpatizzanti possono votare all'assemblea, ma non sono eleggibili a cariche statuarie.

Il Comitato decide dell'accettazione delle domande senza indicarne il motivo. Può altresì espellere un socio che si sia reso indegno dell'Associazione.

# Articolo 4 (Soci onorari, benemeriti e sostenitori)

Il comitato conferisce la qualità di « sostenitore » ai soci che versano una quota sociale di minimo 100.- CHF. Sono nominati soci benemeriti coloro che a giudizio del Comitatosi siano distinti per servizi resi all'Associazione.

La qualità di socio onorario viene attribuita dal Presidente su proposta del Comitato.

# Articolo 5 (Risorse dell'Associazione)

Il CIL trae i propri mezzi di sussistenza e di funzionamento dalle seguenti fonti :

- 1) Quote sociali
- 2) Contributi versati da Associazioni ed Istituzioni
- 3) Contributi concessi da Ministeri, Regioni, Provincie o Comuni d'Italia.
- 4) Utilizzazione della sede del CIL e ricavato da manifestazioni o iniziative culturali e ricreative realizzate dall'Associazione.
- 5) Affitti di locali e di attrezzature annesse, sussidi, doni, lasciti,legati,sponsorizzazioni,ed altre contribuzioni volontarie, ecc.

# Articolo 6 (Responsabilità finanziaria)

L'associazione risponde dei suoi impegni finanziari solamente con il proprio patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità dei soci a meno che non abbiano commesso irregolarità nei confronti dell'Associazione.

## Articolo 7 (Quote annuali)

Le quote sociali vengono decise di anno in anno dal Comitato per le varie categorie di soci.

Il Comitato può decidere di accordare di anno in anno a singoli soci in difficili condizioni economiche riduzioni o esenzioni dal pagamento delle quote sociali.

L'Associazione può emettere, previa approvazione dell'Assemblea, parti sociali portanti interessi e rimborsabili, al fine di raggiungere obbiettivi particolari. Il tasso d'interesse e l'entità del rimborso vengono fissati dall'Assemblea.

# Articolo 8 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale.
- Il Comitato Direttivo.
- I Revisori dei conti.

# Articolo 9 (L'Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale, organo supremo dell'Associazione, è costituita dai Soci di cui all'art.3 purché in regola con le quote sociali.

Essa si riunisce su convocazione del Comitato Direttivo entro la fine del mese di marzo.

Appartiene all'Assemblea generale di :

- Eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo.
- Approvare i bilanci annuali.
- Eleggere i revisori dei conti.
- Approvare e modificare lo statuto e pronunciare lo scioglimento dell'Associazione.
- Deliberare sulle proposte del Comitato portate all'ordine del giorno.

Tutti i soci ordinari nonché i soci di cui all'art. 4 hanno diritto di voto purché in regola con il versamento della quota sociale da almeno 15 giorni. I Consiglieri ed i Revisori sono nominati a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora un decimo degli aventi diritto al voto presenti ne faccia richiesta. Le persone morali sono tenute a delegare per iscritto un loro rappresentante. Il voto per delega non è autorizzato per le persone fisiche.

### Articolo 10 (L'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria può essere convocata :

- 1) Dal Comitato Direttivo
- 2) Da un quinto dei soci aventi diritto al voto che ne faccia domanda scritta, precisandone il motivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della richiesta.

### Articolo 11 (Convocazione)

L'avviso di convocazione delle Assemblee generali ordinarie o straordinarie, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea generale può discutere ma non deliberare su argomenti che non sono stati annunciati in tempo utile per essere inseriti nell'ordine del giorno.

## Articolo 12 (Comitato d'onore)

Per raggiungere gli obbiettivi dell'Associazione CIL, il Comitato avrà la facoltà di costituire un Comitato d'onore dove designerà i membri e le funzioni.

L'Assemblea generale potrà anche proporre al Comitato la nomina di nuovi membri d'onore.

I Membri d'onore non hanno diritto statuario salvo che siano membri ordinari.

I membri d'onore non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

### Articolo 13 (Il presidente onorario)

Il Presidente onorario del Circolo è, di diritto, il Console Generale d'Italia in Losanna.

#### Articolo 14 (Il Comitato Direttivo)

- 1. Il Comitato Direttivo amministra il Circolo ed è costituito da almeno sette Consiglieri eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale e rieleggibili. Tre consiglieri vengono eletti tra i Presidenti delle Associazioni o loro rappresentanti, purché in regola con il pagamento delle quote.
  - Altri 4 Consiglieri vengono eletti fra gli altri soci del Circolo. In caso di vacanza o di dimissioni in seno al comitato entreranno a farne parte i primi dei candidati non eletti. Nell'impossibilità di procedere in tal modo, il Comitato potrà cooptare uno dei soci.
- 2. Il Comitato Direttivo stabilisce la propria organizzazione, attribuisce le cariche interne e può delegare specifiche funzioni ai singoli Consiglieri.

### Articolo 15 (Riunioni del Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del suo presidente secondo le esigenze del Circolo. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato entro 10 giorni qualora due consiglieri ne facciano richiesta scrittaspecificandone i motivi. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono validequando la metà più uno dei Consiglieri è presente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Comitato vengono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati al Presidente onorario.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo con voce consultativa.

### Articolo 16 (Compiti e poteri del Comitato Direttivo)

Il Comitato direttivo ha poteri necessari per la direzione, la gestione e l'amnministrazione dell'Associazione e dei suoi beni senza altre restrizioni che quelle stabilite dalla legge o dal presente statuto.

In particolare elabora il regolamento interno del Circolo, stabilisce le quote sociali annuali, decide dell'ammissione e espulsione dei soci, predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

Tutte le decisioni che impegnano l'Associazione nei confronti dei terzi devono essere prese in Comitato Direttivo e gli impegni devono essere firmati dal Presidente e da un altro Consigliere.

Per tutte le decisioni di straordinaria amministrazione si intende il trasferimento di proprietà e di diritti reali, unioni con altre associazioni, accollo di mutui ed erogazione di crediti, acquisti ed esborsi superiori a Frsv. 70'000.-

#### Articolo 17 (I Revisori dei conti)

L'Assemblea Generale procede ogni anno alla nomina dei revisori dei conti titolari e di un supplente, tutti rieleggibili. Può anche essere designata una Società fiduciaria.

I revisori possono prendere visione dei libri contabili in qualunque momento, verificano i conti e presentano all'Assemblea generale un rapporto annuale in vista dell'approvazione del bilancio consuntivo.

# Articolo 18 (Modifica dello Statuto)

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria o straordinaria. La proposta deve essere presentata per iscritto dal Comitato Direttivo o da un quinto dei soci ed essere comunicataai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea Generale all'ultimo indirizzo conosciuto.

Le modifiche dello statuto per essere valide devono essere approvate dai due terzi dei soci presenti e aventi diritto di voto.

# Articolo 19 (Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione dei beni)

Su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria può decidere con maggioranza dei 2/3 lo scioglimento dell'Associazione.

La proposta scritta dovrà essere comunicata ai soci secondo le stesse modalità che le modifiche dello statuto (art.18).

Il Comitato Direttivo procederà quindi alla liquidazione presentando la propria relazione ed i conti finali all'Assemblea Generale.

Gli eventuali beni restanti non possono essere ripartiti fra i membri, ma possono essere distribuiti ad Associazioni italiane aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione « Circolo Italiano di Losanna », previa approvazione dell'Assemble.

# Articolo 20 (Scioglimento)

Lo scioglimento non può essere deciso che da una Assemblea Generale alla quale partecipano almeno tre quarti dei membri.

Se questo quorum non è raggiunto, si procederà ad una seconda convocazione, almeno 14 giorni dopo la prima. Questa assemblea potrà, qualunque sia il numero di persone presenti, decidere lo scioglimento dell'Associazione, alla maggioranza semplice.

# Articolo 21 (Disposizioni finali)

- 1. Per tutto quanto non previsto, si farà riferimento alle disposizioni della legge svizzera in materia (art. 60 e segg.C.C.S.) ed alle delibere dell'Assemblea.
- 2. Una copia dello statuto è depositata presso l'ambasciata d'Italia a Berna
- 3. Sono abrogati tutti gli altri statuti precedenti.
- 4. I conti sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente statuto è stato accettato alla maggioranza dall'Assemblea Generale del **27 marzo 2003**, a Losanna.

Il Comitato